

**COMITATO AZIENDALE EUROPEO  
DEI LAVORATORI RDM GROUP**

Addi 26 gennaio 2024 presso la sede di Reno De Medici S.p.A. di Viale Isonzo 25 Milano  
La Direzione Centrale di RDM Group (rappresentata dalla Dr.ssa Marita Lovera)

e

i dipendenti del Gruppo RDM rappresentati dai membri del Comitato Ristretto quale Delegazione Speciale di Negoziazione i cui componenti sono stati nominati o eletti in conformità con la Direttiva 2009/38/CE della Comunità Europea e le norme nazionali di recepimento (D. Lgs. 113/2012) nonché il precedente Regolamento Comitato Aziendale Europeo del Gruppo RDM nelle persone di Sigg. P. Aguilera Quero, R. Bont, I. Lentini (in sostituzione di L. Antonitti) e M. Rohleder

Risultano assenti per cause di forza maggiore i Sigg. J. Lheureux e C. Nöid

e

il coordinatore del CAE Dott. Riccardo Fazioli

premessò che

- Nelle aziende del Gruppo RDM Italia con Accordo del 25 febbraio 2003 è stato confermato il preesistente Comitato Aziendale Europeo (istituito il 12 settembre 1996 dalle aziende appartenenti al gruppo SAFFA);
- Il Comitato Aziendale Europeo RDM ha cessato la propria attività di consultazione nel 2008, a causa del mancato accordo di revisione dello stesso resosi necessario con l'ingresso delle Società di provenienza dal Gruppo Cascades Europe nel perimetro societario RDM;
- Le OO.SS. rappresentative dei dipendenti della R.D.M. Arnsberg GmbH e della Reno De Medici S.p.A. hanno richiesto la costituzione ex novo di un Comitato Aziendale Europeo;
- Il predetto CAE è stato costituito sulla base di quanto previsto dal Regolamento CAE RDM Group del 26 marzo 2015;
- Le Parti si sono incontrate nel corso dell'anno 2023 al fine di trovare una soluzione condivisa per il rinnovo dell'Accordo istitutivo del CAE, giungendo a un Accordo il 17 maggio 2023;
- In data odierna le Parti hanno adeguato la composizione dei membri in modo da garantire la rappresentanza anche alla Svezia come nuovo Paese entrante nel Gruppo;

tutto ciò premessò

le Parti hanno concordato, ai sensi del D. Lgs. 113/2012, l'Accordo Istitutivo del Comitato Aziendale Europeo di seguito riportato che sostituisce ed annulla ogni precedente Accordo.

La comunicazione dei nominativi dei Delegati di cui all'art. 4 dovrà avvenire entro 60 giorni dalla firma del presente accordo.

**ACCORDO**  
**COMITATO AZIENDALE EUROPEO**  
**DEI LAVORATORI RDM GROUP**

**Art. 1 Obiettivi del CAE**

1. Il presente Accordo ha lo scopo di attuare e di migliorare il processo di informazione e di consultazione dei dipendenti di RDM Group nel rispetto degli obiettivi della Direttiva 2009/38/CE.
2. Il Comitato Aziendale Europeo opera a livello transnazionale e ha carattere complementare rispetto ai sistemi di relazioni industriali nazionali le cui competenze e prerogative rimangono invariate, siano essi regolati da Leggi, Contratti Collettivi Nazionali o da altre prassi a livello locale.
3. In relazione agli scopi del presente Accordo:
  - a. Per "Informazione" si intende la condivisione di dati con il CAE da parte della Direzione Centrale, su materie che riguardano il Gruppo nel suo complesso o almeno due Società controllate situate in Paesi europei diversi, che abbiano un significativo impatto sugli interessi dei Lavoratori e che non siano ritenute confidenziali e *price sensitive*;
  - b. Per "Consultazione" si intende il dialogo e lo scambio di opinioni tra la Direzione Centrale e i Rappresentanti dei Lavoratori sui temi di cui all'art. 6. La consultazione avverrà in tempo utile e con modalità e contenuti tali da consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori, sulla base delle informazioni fornite, di esprimere la propria opinione sulle misure intraprese. Tale opinione potrà essere tenuta in considerazione dalla Direzione Centrale, la quale fornirà in ogni caso al CAE le proprie motivate risposte.

**Art. 2 Perimetro del Gruppo**

1. Il Gruppo RDM opera a livello europeo mediante le Società di cui all'allegato 1, punto A).
2. Il CAE rappresenta tutti i Lavoratori delle Società di cui Reno De Medici controlla almeno il 50% del capitale sociale, situate nei Paesi Membri dell'Unione Europea. I delegati eletti dai dipendenti della Società del Gruppo che stabilmente compongono il CAE sono riportati nell'allegato 1, punto B).

**Art. 3 Composizione**

1. Il numero dei componenti è calcolato in base ai seguenti parametri:
  1. 1 seggio per ogni quota pari al 10% o sua frazione;
  2. Al Paese con tre siti produttivi in su (siano essi di produzione o di trasformazione) viene assegnato un ulteriore seggio.
2. Il numero dei componenti del CAE, sulla base del calcolo di cui al punto precedente, è determinato complessivamente in numero di 15 unità di cui n. 5 per le imprese italiane, n. 2 per l'impresa tedesca, n. 1 per l'impresa francese, n. 1 per l'impresa svedese, n. 4 per le imprese spagnole e n. 2 per l'impresa olandese. Laddove esistano i requisiti per la prevista attribuzione e copertura, in sede di designazione dei componenti si terrà conto dell'obiettivo di dare rappresentanza a tutte le sedi.
3. La composizione del CAE fino alla scadenza del presente accordo resta invariata tranne in caso di acquisizioni di siti produttivi in Paesi europei oggi non rientranti nel perimetro del Gruppo.

In caso di incremento superiore al 50%, da calcolarsi sulla forza lavoro puntuale al 31/12 dell'anno in corso rispetto alla stessa data dell'anno precedente, dell'organico di un Paese rappresentato nel CAE, il Comitato Ristretto valuterà con l'Azienda la possibilità di integrare la composizione del CAE tenendo conto della modificata struttura occupazionale.

In caso di riduzione del numero dei siti produttivi si procederà al ricalcolo dei seggi spettanti al singolo Paese sulla base di quanto previsto al punto 1.
4. Ove si verificassero cambiamenti nella struttura di RDM Group tali da comportare la necessità di modificare la composizione del CAE, in base a quanto definito nel presente

articolo, tali cambiamenti saranno comunicati immediatamente dalla Direzione Centrale al Comitato Ristretto e successivamente al CAE stesso nel primo incontro successivo. Nel caso di un aumento del numero di Paesi facenti parte del Gruppo, il Comitato Ristretto, integrato da almeno un componente proveniente da ogni Paese precedentemente non rappresentato nel CAE, assumerà la veste di Gruppo Speciale di Negoziazione al fine di concordare con l'Azienda le necessarie modifiche o integrazioni alla composizione del CAE e del Gruppo ristretto.

#### Art. 4 Rappresentanti dei Lavoratori e Coordinatore di parte sindacale

1. I componenti del CAE – titolari e sostituti – dovranno essere dipendenti a tempo indeterminato di RDM Group (o dell'Azienda di appartenenza in caso di fusioni/incorporazioni) da almeno tre anni e saranno nominati in coerenza con le previsioni delle rispettive Leggi e prassi nazionali, con l'obiettivo, possibilmente, di rappresentare tutti gli stabilimenti del Gruppo. In particolare:

- Per la Francia i componenti del CAE verranno nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori tra i loro eletti del *Comité Sociale et Economique* dal CES di Blendecques nella misura di 1, sulla base dei risultati delle ultime elezioni; si precisa che per eletti si intendono i membri titolari e non i sostituti;
- Per la Germania verranno nominati dal *Betriebsrat*;
- Per l'Italia i delegati del CAE verranno nominati dalle Segreterie Nazionali delle singole Organizzazioni Sindacali di settore firmatarie del presente accordo e verranno ripartiti tra le stesse sulla base di quanto previsto dal Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil del 10 Gennaio 2014. I delegati italiani del CAE dovranno essere di norma componenti delle RSU fermo restando la possibilità per ognuna delle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente accordo di designare al massimo un componente di propria competenza che non faccia parte della RSU. Inoltre, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 3, il componente del CAE che, nella durata del suo mandato, non facesse più parte dell'organismo di rappresentanza nazionale, resterà in carica fino alla scadenza del proprio mandato a condizione che: a) non venga espressamente sostituito o revocato dall'organismo nazionale che ha la titolarità della sua nomina; b) che almeno i due terzi dei delegati del CAE, sia nel loro insieme che nella loro componente nazionale, siano anche componenti dell'organismo di rappresentanza nazionale;
- Per la Spagna verranno nominati dalle organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dalla normativa vigente tra gli eletti del *Comité de Empresa*;
- Per i Paesi Bassi verranno nominati dall'*Ondernemingsraad*;
- Per la Svezia verranno nominati nel rispetto delle norme e delle prassi sindacali del Paese.

I delegati del CAE di Francia, Germania e Spagna che decadono dall'organismo di rappresentanza nazionale (*Comité Sociale et Economique, Betriebsrat* etc.) decadono anche dal CAE.

2. Fermo quanto sopra, l'attivazione e il supporto dei processi di nomina avverrà a cura del Coordinatore di parte sindacale, nominato dalla Federazione Europea di Settore che ha inoltrato la richiesta di costituzione del CAE e che è firmataria del presente accordo con il sostegno delle strutture locali e con la supervisione del Comitato Ristretto (Art.5). La supervisione della prima nomina dopo la costituzione sarà effettuata dai componenti della Delegazione Speciale di Negoziazione.
3. La durata del mandato è di 4 anni a partire dal giorno di formalizzazione delle nomine da parte del coordinatore CAE.
4. Vengono altresì nominati dei sostituti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1. Si conviene l'individuazione di: n. 2 sostituti per la Germania, n. 1 sostituto per la Francia, n. 1 sostituto per la Svezia, n. 4 sostituti per la Spagna, n. 2 sostituti per i Paesi Bassi mentre per l'Italia verrà designato un totale di 5 sostituti ripartiti per stabilimento su accordo tra le Organizzazioni sindacali di cui al precedente punto 1. Per l'Italia i sostituti verranno designati

dalle singole Organizzazioni sindacali con il seguente criterio: 1 sostituto quando l'organizzazione sindacale esprime 1 solo delegato titolare, un massimo di 2 sostituti nel caso in cui l'organizzazione sindacale esprima 2 o più delegati titolari. Il sostituto subentrerà in caso di temporaneo impedimento di un titolare o qualora quest'ultimo cessi dall'incarico per le cause di cui al successivo punto 6 e sino a nuova nomina.

5. Designazioni e modifiche dei componenti saranno comunicate alla Direzione Centrale dal Coordinatore di parte sindacale di cui al presente articolo, a conclusione del processo di nomina.
6. Il mandato terminerà automaticamente: qualora il componente cessi di essere dipendente di RDM Group nel Paese per il quale è stato nominato e in caso di dimissioni dall'incarico.
7. L'incontro del CAE in plenaria con la Direzione Centrale avverrà di norma a seguito della presentazione dei dati di bilancio in Assemblea, indicativamente nella prima metà del mese di giugno, pertanto una volta all'anno.
8. Sono inoltre previsti due incontri all'anno tra Direzione Centrale e il Comitato Ristretto di cui all'art. 5; il primo in preparazione della riunione plenaria annuale (indicativamente nel mese di aprile) e il secondo nel secondo semestre dell'anno, indicativamente a seguito della pubblicazione dei risultati di bilancio del III trimestre (mese di novembre).

#### Art. 5 Comitato Ristretto

1. Il Comitato Ristretto sarà composto fino a un massimo di 5 delegati in rappresentanza dei principali Paesi europei in cui sono presenti dei siti produttivi (attualmente Italia, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Svezia). I componenti del Comitato Ristretto verranno formalmente eletti in occasione della prima riunione plenaria del CAE successiva a ogni rinnovo dei delegati, su proposta del Coordinatore e sentiti gli organismi e le organizzazioni nazionali che hanno designato i componenti del CAE.
2. Anche in caso di aumento dei Paesi nel perimetro del Gruppo, i membri del Comitato Ristretto resteranno al massimo 5, fermo restando la possibilità di modificarne la composizione per Paese in base a un criterio di rotazione anche in caso di aumento dei Paesi. Tale modifica dovrà essere deliberata dai delegati del CAE in seduta plenaria e con una maggioranza dei due terzi.
3. Al fine di garantire la rappresentanza di tutti i Paesi europei in cui sono presenti siti produttivi o stabilimenti aziendali, con un delegato per ciascuno, la nomina a delegato del Comitato Ristretto avverrà sulla base del criterio della rotazione in base alle Regole che saranno definite nel caso in cui venisse ampliato il perimetro del Gruppo rispetto ai Paesi elencati al punto 1 del presente articolo.
4. Il Comitato Ristretto:
  - a. Rappresenterà il punto di contatto del CAE con la Direzione Centrale, ne riceverà le informazioni e potrà comunicare con quest'ultima per conto del CAE stesso;
  - b. Sarà responsabile degli aspetti pratici e logistici relativi all'organizzazione dei loro incontri interni, alla traduzione e alla distribuzione dei documenti ai componenti del CAE;
  - c. Definerà, in accordo e confronto con la Direzione Centrale, l'ordine del giorno dei vari incontri in tempo utile per la disamina dei vari punti in discussione;
  - d. Assicurerà il continuo e tempestivo flusso di informazioni ai componenti del CAE nel periodo intercorrente tra le riunioni ordinarie e straordinarie;
  - e. Discuterà e valuterà insieme alla Direzione Centrale la richiesta di eventuali riunioni straordinarie e possibilità di eventuali incontri a livello locale;
  - f. In occasione della prima riunione del CAE verrà effettuata l'elezione del Comitato Ristretto; nella stessa occasione i membri del CAE potranno eleggere, all'interno dei membri del Comitato Ristretto, un Presidente del CAE. In questo caso verrà definito un regolamento per definire il ruolo del Presidente in modo da non creare sovrapposizioni con la figura del Coordinatore del CAE. Tale regolamento verrà successivamente comunicato all'Azienda.
5. Un membro del Comitato Ristretto (indicativamente il Presidente) potrà, sempre previa comunicazione scritta all'Azienda effettuare un incontro all'anno con le rappresentanze sindacali locali delle società dei Paesi non rappresentati dai membri del Comitato Ristretto.

6. Alle riunioni del Comitato Ristretto potrà partecipare il Coordinatore di parte sindacale di cui all'art. 4;
7. Al fine di ottimizzare i costi di viaggio, i tempi di trasferta oltre che rispondere al piano di sostenibilità lanciato dal Gruppo, le parti si impegnano, per la durata del presente mandato e in via sperimentale, a effettuare la seconda delle riunioni previste al punto 8 dell'art. 4 in videoconferenza, fermo restando la disponibilità di una piattaforma informatica in grado di garantire la necessaria fluidità e stabilità della connessione audio-video e la traduzione simultanea verso tutti i partecipanti. Una verifica sulla funzionalità di tale strumento verrà effettuata dopo un anno dalla firma del presente accordo.

In ogni caso le riunioni del Comitato Ristretto che avessero come ordine del giorno decisioni aziendali che implicano la richiesta e la preparazione di riunioni straordinarie del CAE così come previste all'art. 8bis, saranno effettuate in presenza.

Qualora si rendessero necessarie riunioni aggiuntive del Comitato Ristretto oltre a quelle previste al punto 8 dell'art. 4, le parti si impegnano a effettuare tali riunioni in videoconferenza.

#### **Art. 6 Direzione Centrale**

1. RDM Group sarà rappresentato dalle funzioni Risorse Umane a livello di Direzione Centrale.
2. La Direzione Centrale designerà un proprio referente per i contatti e le comunicazioni del CAE.
3. Alle riunioni annuali oltre alla Direzione Centrale parteciperanno l'Amministratore Delegato della capogruppo Reno De Medici S.p.A. e i Responsabili risorse umane di tutte le Società del Gruppo RDM.
4. In relazione agli specifici temi che saranno oggetto di informazione e di consultazione, la composizione della Direzione Centrale negli incontri con il CAE e con il Comitato Ristretto potrà essere opportunamente integrata.
5. Il CAE potrà essere assistito da un esperto. Tale partecipazione, su tematiche preventivamente concordate tra Comitato Ristretto e Direzione, è prevista in occasione dell'incontro dei membri del CAE in preparazione della riunione plenaria con la Direzione Centrale. Il nominativo dell'esperto di volta in volta coinvolto e il suo profilo professionale dovrà essere comunicato preventivamente alla Direzione. Il coinvolgimento dell'esperto avverrà in coincidenza o prossimità dell'incontro annuale del CAE e dell'incontro del Comitato Ristretto. La Società si fa carico del costo dell'esperto nel limite massimo di euro 2.000,00 annuali onnicomprensivi delle spese sostenute. Tale importo verrà pagato direttamente all'esperto a fronte di documentazione fiscale.

#### **Art. 7 Materie**

1. Nel corso delle riunioni ordinarie di cui all'art. 8, il CAE sarà informato sulla situazione economica del Gruppo e sulle relative prospettive.
2. L'informazione verterà in particolare sulle seguenti materie, quando esse riguardino due Paesi o nella misura in cui abbiano significativo impatto sugli interessi dell'insieme dei Lavoratori del Gruppo:
  - Quadro macroeconomico del settore di attività;
  - Struttura del Gruppo;
  - Situazione economica e finanziaria del Gruppo;
  - Probabile evoluzione delle attività, sostanziali innovazioni tecnologiche che possano avere effetto sull'occupazione del Gruppo e/o sull'organizzazione e metodi di lavoro;
  - Eventuali ristrutturazioni, cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, fusioni e acquisizioni, trasferimenti di attività, diminuzione delle dimensioni, chiusura di Società o di Filiali o parti rilevanti delle stesse;
  - La situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione;
  - Investimenti a consuntivo ed eventuali futuri investimenti strategici, fermo restando che per questi l'informativa verrà data al completamento delle procedure e nel rispetto delle regole in vigore per le aziende quotate;
  - Formazione e sviluppo professionale;
  - Salute e sicurezza;

- Pari opportunità e non discriminazione;
  - Tematiche ambientali legate al mondo del lavoro.
3. Le materie riguardanti singoli Stati rimarranno nell'esclusiva competenza dei legittimi organismi di rappresentanza dei lavoratori a livello nazionale.

#### **Art. 8 Riunioni**

1. Il CAE si incontrerà con la Direzione Centrale con la periodicità definita all'art. 4 comma 8 sulle materie elencate nel precedente articolo. La riunione con la Direzione sarà preceduta (il giorno antecedente) dalla riunione tra i membri del CAE.  
Alle riunioni annuali saranno invitati i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali italiane firmatarie del presente accordo.
2. Data e ordine del giorno delle riunioni plenarie del CAE dovranno essere decise nel corso dell'incontro preparatorio del Comitato Ristretto e immediatamente comunicati.
3. Il materiale informativo utile per la riunione annuale dovrà essere trasmesso al Comitato Ristretto almeno una settimana prima dell'incontro.
4. I verbali delle riunioni di informazione e di consultazione del CAE con la Direzione Centrale saranno redatti dalla Direzione Centrale in collaborazione con il Coordinatore di parte sindacale, approvate dal Comitato Ristretto e trasmesse successivamente ai membri del CAE.
5. Le riunioni si terranno di regola a Milano. Sarà cura della Direzione garantire la disponibilità di locali idonei. La Direzione valuterà, su specifica richiesta del CAE, se tenere eccezionalmente tali riunioni presso altre sedi del Gruppo.
6. Alle riunioni del CAE parteciperà il Coordinatore di parte sindacale di cui all'art. 4.
7. Reno De Medici S.p.A. assicura ai Delegati intervenuti alle riunioni di cui al presente articolo, nonché alle riunioni del Comitato Ristretto, il pagamento delle spese di viaggio, di vitto e alloggio nel rispetto della Policy aziendale in vigore, direttamente per quanto riguarda vitto e alloggio e tramite le Società di appartenenza dei Delegati per quanto riguarda il viaggio.
8. Per l'espletamento del loro mandato i Delegati del CAE usufruiranno di specifiche ore di permesso aggiuntive secondo le Leggi di recepimento nazionale della Direttiva CEE.

#### **Art. 8bis Riunioni straordinarie**

Oltre alle riunioni di cui all'art. 8, sono previste riunioni straordinarie del CAE con la Direzione Centrale qualora si verificano eventi che abbiano impatto significativo ed economico sui lavoratori di almeno due Paesi. Tali incontri si svolgeranno nell'arco di due giorni con le modalità di cui all'articolo precedente.

I documenti relativi a tali incontri saranno presentati al più presto, al fine di consentire ai membri del CAE di avere il tempo per studiarli e valutarli al fine di rendere eventualmente un parere.

#### **Art. 9 Lingue e Interpretariato**

1. Le riunioni saranno tenute in italiano, quale lingua del Gruppo.
2. L'italiano sarà la lingua ufficiale dei documenti, essendo il CAE e il presente Accordo soggetti alla normativa di Legge italiana.
3. Durante le riunioni di cui all'art. 7, RDM Group fornirà il servizio di interpretariato in simultanea per le lingue francese, tedesco, spagnolo, olandese e svedese (o inglese). Le informazioni (rilevanti) e i verbali delle riunioni con la Direzione Centrale saranno tradotti nelle suddette lingue. I relativi costi sono a carico della Reno De Medici S.p.A.

#### **Art. 9bis Formazione per i membri del CAE**

I membri del CAE potranno usufruire di formazione senza perdita di retribuzione.

Tale formazione potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- Inserendo gli stessi nell'ambito dei piani di formazione previsti da ogni singola Società su temi che possono supportare lo svolgimento della loro attività a livello transnazionale (es. formazione linguistica etc.)
- La Società si rende disponibile a partecipare, in partenariato con le organizzazioni sindacali di settore europeo, nella predisposizione di progetti di formazione finanziabili a livello europeo dagli appositi fondi finalizzati alla promozione, della conoscenza specifica relativa

alla legislazione del lavoro su specifici temi di rilevanza transnazionale (es. legislazione europea su salute e sicurezza etc.)

Si prevede inoltre la possibilità di fare un giorno di formazione in occasione della riunione plenaria su temi di comune interesse e decisi durante la riunione di preparazione da parte del Comitato Ristretto.

I contenuti e le modalità della formazione saranno oggetto di confronto tra Direzione Centrale ed il Comitato Ristretto.

#### **Art. 10 Informazione ai dipendenti**

I componenti del CAE e del Comitato Ristretto avranno il compito principale di informare i rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, i dipendenti, sulle attività del CAE e sui risultati delle riunioni con la Direzione Centrale, nel rispetto delle prassi e usi nazionali e senza rivelare informazioni dichiarate confidenziali.

#### **Art. 11 Informazioni riservate**

1. Reno De Medici S.p.A. non sarà obbligata a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare turbative di mercato o comunque notevoli difficoltà o danno al funzionamento delle Società interessate.
2. I componenti del CAE e gli esperti che li assistono non sono autorizzati a rivelare qualsiasi informazione che sia stata espressamente dichiarata riservata dalla Direzione Centrale.

#### **Art. 12 Protezione**

1. I componenti del CAE godono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i Rappresentanti dei Lavoratori dalla legislazione e/o dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati.
2. Nessun vantaggio o discriminazione potrà derivare dalla partecipazione alle attività del CAE. In particolare, i titolari e i sostituti non potranno essere licenziati o trasferiti in ragione della loro appartenenza al CAE stesso.
3. In caso di licenziamento/dimissioni di un componente del CAE l'Azienda informerà il Comitato Ristretto.

#### **Art. 13 Risorse del CAE**

1. RDM Group sosterrà le spese direttamente correlate allo svolgimento dei compiti del CAE così come precisato negli articoli precedenti (art. 6 punto 5; art. 8 punto 7; art. 8 punto 8; art. 9 punto 3).

#### **Art. 14 Durata dell'Accordo**

1. Il presente Accordo, i cui articoli e le cui parti sono da considerarsi tra loro inscindibili e collegati, diventerà effettivo alla data odierna, avrà la durata di 4 anni e sarà automaticamente rinnovato per un equivalente periodo, se non espressamente disdetta dal CAE o dalla Direzione Centrale, con un preavviso non inferiore a 3 mesi. La disdetta da parte del CAE dovrà essere presentata in forma scritta da componenti che rappresentino, nel loro insieme, almeno i 2/3 dei dipendenti di RDM Group nei Paesi ricompresi nel CAE stesso. In caso di disdetta, il presente Accordo rimarrà in vigore per sei mesi. Le parti si troveranno per trovare un nuovo accordo in tale lasso di tempo.
2. Necessari emendamenti al presente Accordo, anche nel caso di rilevanti modifiche alle normative Europee e/o di Legge, potranno essere fatti, in qualsiasi momento, per comune accordo tra le parti e senza che debba essere data disdetta.
3. Nel caso in cui una specifica previsione del presente Accordo venga annullata o invalidata, questo non influirà sulla validità complessiva dello stesso. Ogni previsione definita non valida sarà da considerare al di fuori dell'Accordo e potrà essere modificata senza pregiudicare la validità delle rimanenti clausole.

#### **Art. 15 Controversie**

1. In caso di controversie concernenti il contenuto e/o l'interpretazione delle previsioni di cui al presente Accordo, le parti agiranno in buona fede e faranno ogni possibile sforzo finalizzato

a raggiungere una composizione amichevole. In caso di esito negativo, si farà ricorso a una procedura di arbitrato.

2. Del presente testo vengono redatte e sottoscritte versioni in lingua italiana, francese, spagnola, tedesca, olandese e svedese. La versione italiana prevale in caso di dispute, essendo l'Accordo stesso ed il CAE soggetti alla Normativa vigente in Italia.
3. Il foro esclusivo competente è Milano.

Luca Furl



~~Pedro Teixeira~~ c.c.o.o.



F. Font





## ALLEGATO 1

### 1) Perimetro del Gruppo RDM


Alla data della firma dell'Accordo CAE fanno parte del Gruppo RDM le seguenti Società:

Ragione sociale	Paese
Reno De Medici S.p.A. (capogruppo)	ITALIA
R.D.M. Ovaro S.p.A.	ITALIA
R.D.M. Magenta S.r.l.	ITALIA
Pac Service S.p.A.	ITALIA
R.D.M. Arnsberg GmbH	GERMANIA
RDM Blendecques S.A.S.	FRANCIA
RDM Barcelona Cartonboard, S.A.U.	SPAGNA
RDM Paprinsa, S.A.U.	SPAGNA
Eska Board Iberica S.A.	SPAGNA
Eska International B.V.	PAESI BASSI
Fiskeby Board AB	SVEZIA

### 2) Componenti del CAE

Il numero dei componenti CAE viene stabilito in 15 così distribuiti:

Paesi	n. membri CAE
ITALIA	5
GERMANIA	2
FRANCIA	1
SPAGNA	4
PAESI BASSI	2
SVEZIA	1
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>



**ALLEGATO 2**

**1) Componenti del CAE alla data di entrata in vigore dell'Accordo**

<b>Società</b>	<b>Stabilimento</b>	<b>Delegato</b>
Reno De Medici S.p.A.	Santa Giustina o Villa Santa Lucia	
Reno De Medici S.p.A.	Santa Giustina o Villa Santa Lucia	
Reno De Medici S.p.A.	Santa Giustina o Villa Santa Lucia	
R.D.M. Ovaro S.p.A.	Ovaro	
R.D.M. Magenta S.r.l.	Garbagnate Milanese	
RDM Barcelona S.A.U.	Barcellona	
RDM Barcelona S.A.U.	Barcellona	
RDM Paprinsa, S.A.U.	Mollerussa	
RDM Paprinsa, S.A.U.	Mollerussa	
RDM Blendecques S.A.S.	Blendecques	
R.D.M. Arnsberg GmbH	Arnsberg	
R.D.M. Arnsberg GmbH	Arnsberg	
Eska International B.V.	Sappemeer o Hoogezand	
Eska International B.V.	Sappemeer o Hoogezand	
Fiskeby Board AB	Norrköping	

**2) Sostituti del CAE alla data di entrata in vigore dell'Accordo**

<b>Società</b>	<b>Stabilimento</b>	<b>Delegato sostituto</b>
Reno De Medici S.p.A.	Santa Giustina o Villa Santa Lucia	
Reno De Medici S.p.A.	Santa Giustina o Villa Santa Lucia	
Reno De Medici S.p.A.	Santa Giustina o Villa Santa Lucia	
R.D.M. Ovaro S.p.A.	Ovaro	
R.D.M. Magenta S.r.l.	Garbagnate Milanese	
RDM Barcelona S.A.U.	Barcellona	
RDM Barcelona S.A.U.	Barcellona	
RDM Paprinsa, S.A.U.	Mollerussa	
RDM Paprinsa, S.A.U.	Mollerussa	
RDM Blendecques S.A.S.	Blendecques	
R.D.M. Arnsberg GmbH	Arnsberg	
R.D.M. Arnsberg GmbH	Arnsberg	
Eska International B.V.	Sappemeer o Hoogezand	
Eska International B.V.	Sappemeer o Hoogezand	
Fiskeby Board AB	Norrköping	